



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 402

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 febbraio 2025

INDICE

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 12

Plenaria (pomeridiana) » 29

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 19 febbraio 2025

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 gennaio.

Riprende la votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 26.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 26.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli identici 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) esprime considerazioni molto critiche sull'articolo 26 del disegno di legge in titolo che, da un lato, istituisce il nuovo delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, introducendo l'articolo 415-*bis* nel codice penale, e, dall'altro, stabilisce l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi se commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Riguardo a tale aggravante, ritiene incomprendibile come si sia potuto commettere, in fase di redazione del testo, un errore giuridicamente così grave. Infatti, affinché si realizzi la fattispecie di cui all'articolo 415 del codice penale, su cui poi andrebbe calcolata l'aggravante, è necessario che l'istigazione avvenga pubblicamente. Ciò evidentemente non si verifica se l'istigazione si concretizza con scritti diretti a persone detenute.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene che la norma in esame rappresenti bene la filosofia che ispira l'intero provvedimento, quella di un Governo che non tiene conto della sofferenza delle persone detenute. Peraltro, tali misure non sono in grado di risolvere le criticità degli istituti penitenziari, né le situazioni di emarginazione sociale che favoriscono la commissione di delitti. Si dovrebbe invece ricorrere meno alla detenzione e prevedere misure di recupero e reinserimento nella società civile. Auspica quindi l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 26.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene che l'articolo 26 sia una delle norme più criticabili del testo in esame, soprattutto se correlato al decreto-legge n. 92 del 2024 (cosiddetto « decreto carceri »). Si conferma infatti l'approccio esclusivamente affittivo del Governo in materia di istituti penitenziari, che non tiene conto della finalità rieducativa della pena.

La situazione di sovraffollamento delle carceri – anche a causa della produzione normativa del Governo, che con il disegno di legge in esame ha introdotto sanzioni detentive pari a 417 anni – è addirittura peggiore rispetto a quella del 2013, quando l'Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti umani con la sentenza Torreggiani per la violazione dell'articolo 3 della CEDU, tanto da indurre l'allora Presidente della Repubblica Napolitano a sollecitare un intervento del Parlamento con l'istituto del messaggio.

Vi sono poi istituti penitenziari fatiscenti, come il carcere di Solliciano, dove le condizioni di vita sono disumane, soprattutto dal punto di vista igienico, e manca anche il personale di polizia penitenziaria, che cerca di ottenere il trasferimento in altra struttura non appena possibile.

A suo avviso, anziché programmare la costruzione di nuovi istituti penitenziari, come preannunciato dal Governo, per un totale di settemila posti in più, che non saranno comunque sufficienti a fronte di un fabbisogno di dodicimila circa, sarebbe preferibile ricorrere all'istituto della liberazione anticipata, magari alzando da 45 a 60 giorni la riduzione di pena per ogni semestre di pena scontata. Ritiene particolarmente grave,

infine, che la resistenza passiva, manifestata anche con il rifiuto del cibo, sia equiparata agli atti di violenza e minaccia e quindi punita con la reclusione da due a cinque anni.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene aberrante l'equiparazione tra resistenza passiva e condotta violenta, sia perché si tratta di condotte di diversa gravità che andrebbero sanzionate in modo differente sia perché è inaccettabile che si pretenda di costringere al silenzio i detenuti, anche quando intendano denunciare la drammatica situazione nelle carceri. Cita come esempio i detenuti del carcere di Viterbo, che hanno lamentato in modo garbato le condizioni inumane in cui scontano la pena. Conclude, ricordando che la detenzione dovrebbe mirare alla rieducazione del condannato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 sono respinti.

In assenza del proponente, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 26.5.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del Gruppo sulla proposta in esame, volta a sostituire l'articolo 26 con una norma di buon senso, cioè l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari.

Formula considerazioni critiche sulla politica esclusivamente repressiva del Governo, confermata dalla clausola di invarianza finanziaria inserita all'articolo 38, a testimonianza della indisponibilità a cercare soluzioni differenti.

Ricorda che dalle audizioni sono emerse le molte criticità degli istituti penitenziari, dove accade che nove persone siano reclusi in una cella, costrette a stare in piedi per il poco spazio. Bisognerebbe allora intervenire con investimenti in materia di edilizia penitenziaria e il ricorso a misure alternative alla detenzione, oltre a interventi per rimuovere le cause di emarginazione sociale. Già il sociologo francese Michel Foucault, nel suo saggio « Sorvegliare e punire », aveva spiegato che la prigione è un modo di esercitare il potere incutendo timore ai cittadini e che tuttavia questa esigenza di controllare, sorvegliare e punire riflette in realtà un sentimento di paura.

Posto ai voti, l'emendamento 26.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 26.6.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che propone di sostituire l'articolo 26 con la previsione di assunzioni straordinarie di unità di polizia penitenziaria. La norma in esame, invece, è paradigmatica dell'approccio intimidatorio sot-

teso al provvedimento nel suo complesso, che si manifesta nei confronti non solo dei detenuti, ma anche di altri soggetti sociali avversati dalla maggioranza, come gli attivisti per il clima e i migranti.

Evidenzia che, con l'articolo 34, si stabilisce che l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario rientrano nel catalogo dei reati ostativi per la concessione di benefici penitenziari, al pari dei reati di mafia. Tale trattamento è poi esteso anche ai migranti trattenuti nei centri per il rimpatrio con il successivo articolo 27.

Ribadisce che l'equiparazione della resistenza passiva agli atti violenti è una operazione spregiudicata dal punto di vista giuridico, in quanto atti di differente gravità dovrebbero essere sanzionati in modo diverso.

La senatrice PIRRO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del Movimento 5 stelle sull'emendamento in esame e sui successivi. Ritiene che, prima di legiferare in materia penitenziaria, sarebbe opportuno visitare quelle carceri che sono citate dalla cronaca per qualche episodio di rivolta o per il suicidio di detenuti o agenti di polizia penitenziaria, purtroppo sempre più frequenti. Evidenzia che il grado di civiltà di un Paese si denota non tanto dalla puntualità dei treni, quanto piuttosto dal trattamento riservato dallo Stato ai detenuti, che spesso sono persone emarginate socialmente ed economicamente, che non possono neanche accedere alle misure alternative, come invece accade per i cosiddetti « colletti bianchi ». Conferma di aver constatato che, nel carcere di Viterbo, le condizioni di vita sono inumane, anche a causa della mancanza di servizi igienici nelle celle, e insopportabili perfino per gli agenti di polizia penitenziaria, i quali subiscono un abbruttimento che talvolta li fa diventare carnefici.

Posto ai voti, l'emendamento 26.6 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa propri gli emendamenti 26.7 e 26.8 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 26.9.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame è volta a migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari attraverso l'assunzione di personale, compreso quello dirigenziale e amministrativo, che attualmente è molto al di sotto delle piante organiche.

Si intende in questo modo rispondere alle criticità degli istituti penitenziari, proponendo interventi differenti da quelli previsti dal testo, che sono invece destinati a peggiorare il sovraffollamento. In particolare, si dovrebbe applicare in modo più esteso l'istituto delle misure alternative alla detenzione, evitando che siano discriminati proprio i soggetti più fragili, per i quali non è possibile una presa in carico, in quanto non hanno neanche un alloggio idoneo dove scontare la pena.

Posto ai voti, l'emendamento 26.9 è respinto.

In assenza del proponente, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 26.10 che, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti da 26.11 a 26.19 sono improponibili.

In assenza dei proponenti, il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa propri gli emendamenti 26.20 e 26.21 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti da 26.22 a 26.28 sono improponibili.

Si passa alla votazione degli identici 26.29, 26.30 e 26.31.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti in esame, volti a sopprimere la lettera *a*) del comma 1, che contiene un grave errore giuridico, con la previsione di un'aggravante collegata a una condotta base di tipo diverso. Insiste, quindi, affinché si provveda a modificare tale norma, nel caso che si prospetti davvero la possibilità di una terza lettura del provvedimento.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) concorda con il senatore Bazoli sulla impossibilità di collegare un'aggravante – per l'istigazione a disobbedire alle leggi a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute – al reato di cui all'articolo 415 del codice penale, che richiede invece il requisito della condotta pubblica. Si tratta di una norma aberrante e inapplicabile, che è necessario correggere.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 26.29, 26.30 e 26.31 sono respinti.

Si passa alla votazione degli identici 26.32 e 26.33.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene inaccettabile punire anche la resistenza passiva quando le condizioni di vita dei detenuti, costretti in tre in celle di nove metri quadri, in edifici fatiscenti, sono inaccettabili. Bisognerebbe poi definire meglio il concetto di resistenza passiva, perché sarebbe assurdo sanzionare, per esempio, il rifiuto del cibo o di muoversi. Del resto, è prevedibile che vi siano tensioni in carceri come San Vittore, dove è recluso il doppio dei detenuti rispetto ai posti disponibili, mentre gli agenti sono la metà della pianta organica. Bisognerebbe allora ridurre il sovraffollamento, prevedendo misure alternative a cominciare dai tossicodipendenti, che dovrebbero essere trasferiti in strutture adeguate. Per esaminare i singoli casi, tra l'altro, occorre assumere il personale necessario. In sostanza, bisognerebbe prevenire le situazioni di disagio, recu-

perando le persone, invece di costringerle a vivere in condizioni estreme, con una impostazione che è l'opposto di quella proposta dal Governo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 26.32 e 26.33 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 26.34, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli identici 26.35 e 26.36.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) annuncia il proprio voto favorevole sulle proposte in esame, volte a sopprimere la norma che equipara gli atti violenti alla resistenza passiva agli ordini impartiti. Ricorda che nella storia vi sono esempi illustri di lotta non violenta e resistenza passiva per ottenere trattamenti più dignitosi, come quello di Gandhi. Considerata l'attuale situazione delle prigioni, nelle quali spesso sono imposti trattamenti inumani e non si corrisponde alle esigenze rieducative del condannato, come invece previsto all'articolo 27 della Costituzione, è indispensabile consentire ai detenuti di far presenti le loro istanze. Sarebbe assurdo prevedere una sanzione penale aggiuntiva a fronte di un comportamento non violento, come il rifiuto di mangiare. Sarebbe quindi opportuno quanto meno precisare gli ordini a cui il detenuto non può opporre neanche resistenza passiva.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 26.35 e 26.36 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 26.37 e 26.38.

La Commissione conviene, su richiesta del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), di accantonare nel prosieguo delle votazioni gli emendamenti 26.39, 26.40, 26.41, 26.42 e 26.0.9 da trattare in una prossima seduta.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 26.43, 26.44, 26.45 e 26.0.2.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.0.3, richiamando l'attenzione della Commissione sulla necessità di porre maggiore attenzione al tema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) dedicate alle persone che, soffrendo di patologie psichiatriche, dovrebbero poter scontare la pena in strutture a loro dedicate che, al momento, sono poche e insufficienti alle necessità. Su questo tema, senza voler necessariamente riaprire una discussione di carattere generale, sarebbe indispensabile acquisire non solo informazioni dettagliate dal Governo, ma anche approfondire i relativi intenti. Chiunque dei parlamentari abbia visitato un qualunque carcere avrà potuto rendersi conto quanto sia grande il disagio che

la malattia psichiatrica produce e quanto siano insufficienti i mezzi per fare fronte a questo delicatissimo tema. La questione della sanità all'interno delle carceri è una di quelle a cui il Governo non si può sottrarre e su cui, purtroppo, negli ultimi due anni non si è fatto assolutamente nulla mentre i governi precedenti avevano almeno cominciato a far fronte alla questione a partire dagli investimenti in termini di strutture e risorse umane. Prima ancora che una questione politica quello della malattia psichiatrica nelle carceri è un tema di civiltà sociale e giuridica sul quale aprire un confronto reale tra le forze politiche rappresenta anzitutto un atto di responsabilità a cui né la maggioranza né l'opposizione dovrebbero sottrarsi.

Interviene quindi il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) che, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 26.0.3, ricorda come per definizione gli incapaci di intendere e di volere non siano punibili. Il concetto di colpevolezza implica infatti la consapevolezza di un soggetto di porre in essere un'azione criminosa. Qualunque magistrato che verifichi processualmente l'incapacità di un soggetto che ha commesso un reato dovrebbe inviarlo in una REMS soprattutto dopo la giusta soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Tuttavia le REMS non ci sono e quelle che esistono sono poche e con grandi difficoltà di funzionamento, in ogni caso non sufficienti alle necessità dell'ordinamento giudiziario. Quello del trattamento della malattia psichiatrica nelle strutture detentive è un tema relevantissimo che implica una formazione specifica del personale che deve possedere competenze di carattere sanitario mentre, ovviamente, ne sono sprovvisti gli operatori carcerari che si trovano impropriamente ad affrontare il trattamento di persone affetto da queste patologie. In sostanza, la reclusione in ordinarie strutture detentive di queste persone diventa un problema di malessere e disagio per tutta la comunità carceraria. Ricorda infine che proprio nel gennaio 2022 la Corte EDU ha condannato l'Italia per aver tenuto in un carcere e non in una REMS un malato psichiatrico pertanto, investire finanziariamente sulle REMS sarebbe, oltre che necessario per le persone malate e per la vivibilità delle altre persone reclusi, indispensabile anche per rispondere alle legittime richieste della polizia penitenziaria che non ha la formazione necessaria per affrontare questo tipo di problematiche all'interno delle carceri.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) interviene a sua volta per ricordare che in Sicilia, regione piuttosto popolosa, le REMS sono solo due per un totale di trentacinque posti disponibili per un fabbisogno molto più ampio. La visita di queste strutture rende evidenti le problematiche di gestione di soggetti che, in quanto malati, avrebbero diritto ad essere seguiti dal personale sanitario con una specifica attenzione alla storia di ciascuno, siano invece inseriti in una ordinaria struttura detentiva; non tenerne conto mette a rischio la vita e la salute non solo di queste persone ma anche di quella di tutti coloro che vivono reclusi a

partire dalla polizia penitenziaria. Ricorda poi la storia dolorosa, molto famosa sui *social*, di un detenuto malato psichiatrico che si è tolto la vita in carcere, che avrebbe in realtà dovuto scontare la propria reclusione all'interno di una REMS. Anche queste persone hanno diritto ad una vita dignitosa e lo stesso dovrebbe accadere sia per tutti gli appartenenti alla polizia penitenziaria sia per tutta la popolazione carceraria.

L'emendamento 26.0.3 posto ai voti è respinto.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 26.0.6, richiamando brevemente le argomentazioni già svolte invita la maggioranza a non porsi ideologicamente nell'affrontare il tema carcerario ma piuttosto fare i conti con le cause del malessere di questo mondo, capire le cause del malessere e non illudersi, con il pretesto della sicurezza, di curare il sintomo scambiandolo per la malattia.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.6 è respinto. Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 26.0.7, 26.0.8, 26.0.10, 26.0.11, 26.0.16, 26.0.17, 26.0.18 e 26.0.19.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.0.20 e per sottolineare la necessità di guardare alle carceri in un'ottica culturale più ampia per la quale si rendono necessarie assunzioni non solo di personale di polizia penitenziaria ma anche di altre figure come ad esempio quella dei mediatori culturali posto che ormai nelle carceri sono presenti persone provenienti da culture etniche molto diverse. Sarebbe indispensabile utilizzare le risorse disponibili per creare staff che possano gestire con competenza una situazione carceraria diventata ormai molto complessa.

L'emendamento 26.0.20 posto ai voti è respinto. Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento 26.0.24.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 26.0.25 e per sostenere la necessità di porre in atto tutte le misure alternative alla detenzione che l'ordinamento mette a disposizione. La concezione del carcere come unica risposta alla commissione di reati poteva forse andare bene all'inizio del secolo scorso ma attualmente è assolutamente insufficiente per una società complessa che, invece, ha un preciso interesse a operare tutte le possibili procedure trattamentali per il reinserimento del reo ed evitare, il più possibile, le recidive. È infatti un dato scontato che prima o poi tutti escano dal carcere: un Governo che abbia realmente a cuore la sicurezza dei suoi cittadini ha un preciso interesse al recupero del reo e il carcere, notoriamente, non è il miglior viatico. L'emendamento in questione è

pertanto finalizzato a introdurre nell'ordinamento una lettura in chiave evolutiva della sanzione penale.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.25 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 19 febbraio 2025

Plenaria

239^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Zanettin e la senatrice Ternullo hanno presentato l'emendamento 2.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Comunica, altresì, che è pervenuto il parere non ostativo della 1^a Commissione sugli emendamenti finora approvati e il parere non ostativo della 5^a Commissione sugli stessi emendamenti approvati, ad eccezione delle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, su cui l'esame resta sospeso.

Si riprende con l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento 7.100/1, parere favorevole sull'emendamento 7.100, pa-

rere contrario sui subemendamenti 7.0.100/2 e 7.0.100/1 e parere favorevole sull'emendamento 7.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti il subemendamento 7.100/1, che risulta respinto.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'emendamento 7.100.

Sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 7.0.100/2 e 7.0.100/1.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'emendamento 7.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.1.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sui subemendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2, e sull'emendamento 10.0.100.

Con distinte votazioni, posti ai voti, sono quindi approvati i subemendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2.

Posto ai voti, è altresì approvato l'emendamento 10.0.100, come modificato dai subemendamenti testé approvati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 11.1 e invitano al ritiro dell'emendamento 11.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 11.1.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.5, e invitano al ritiro degli emendamenti 12.2 e 12.4.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sull'emendamento 12.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla lettera *a-bis*), che prevede il necessario coordinamento con la legge sul *made in Italy*, precisa che questa è intervenuta in una fase precedente all'adozione del regolamento europeo, con la finalità di creare un ambiente favorevole al processo delle indicazioni geografiche protette, stabilendo norme di stimolo e sostegno, mentre per la fase di registrazione, dal 1° dicembre 2025, dovranno essere considerate soltanto le norme applicative del regolamento europeo, che peraltro sono inderogabili.

Non sembra quindi ravvedersi la necessità del coordinamento, in quanto le norme della legge n. 206 del 2023 hanno già dispiegato i propri effetti promozionali.

Con riferimento alla lettera *a-ter*), la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore è già prevista da una norma che è di diretta applicazione, ovvero dall'articolo 8 del regolamento europeo, che al paragrafo 2 stabilisce le condizioni sulla base delle quali il singolo produttore è considerato « soggetto richiedente ».

Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.

Il RELATORE precisa che la seconda parte della motivazione espressa dal Rappresentante del GOVERNO per l'emendamento 12.1 vale anche per l'emendamento 12.2.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 12.2.

L'emendamento 12.3, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 12.4.

L'emendamento 12.5, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5, parere favorevole con riformulazione sugli identici 13.6 e 13.7, parere favorevole con riformulazione sul 13.8, parere contrario sugli emendamenti 13.9, identici 13.10, 13.11 e 13.12, identici 13.13 e 13.14, identici 13.15, 13.16 e 13.17, 13.18, identici 13.19 e 13.20, identici 13.21, 13.22 e 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, invito al ritiro degli identici 13.27, 13.28 e 13.29, e parere contrario sul 13.30.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), i senatori FRANCESCHINI (*PD-IDP*) e SENSI (*PD-IDP*), e la senatrice RANDO (*PD-IDP*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.12, 13.14, 13.17, 13.18 e 13.22.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 13.5.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che la previsione « ove necessario » dell'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e quello dell'ambiente e della sicurezza energetica rende generico il criterio di delega proposto con l'emendamento, in quanto non specifica i presupposti al ricorrere dei quali tale intesa si applicherebbe.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si dichiara disponibile a trovare una formulazione che possa delimitare e quindi individuare l'ambito di applicazione dell'intesa.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), quindi, ritira l'emendamento 13.5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1258/16/4, pubblicato in allegato, accolto dal Governo.

Il RELATORE illustra la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 13.6 e 13.7, che è accolta dalle senatrici TERNULLO (*FI-BP-PPE*) (che sottoscrive la riformulazione dell'emendamento 13.6) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Posti quindi ai voti, sono approvati, con un'unica votazione, gli emendamenti 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento 13.8, che è accolta dalla senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 13.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posto altresì ai voti, l'emendamento 13.9 è respinto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario sugli identici emendamenti 13.10, 13.11 e 13.12, ricordando l'importanza della necessità di contrastare la deforestazione, che riguarda vaste aree del Sud America e dell'Africa.

Le proposte emendative si pongono su questa linea, volta a commisurare le sanzioni da irrogare anche al profitto illecito derivante degli obblighi stabiliti dal regolamento contro la deforestazione.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che già il regolamento, all'articolo 25, obbliga a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi, nonché sanzioni interdittive.

Tanto premesso, non si ritiene necessaria la modifica proposta con gli emendamenti in esame, in quanto il « profitto illecito » coincide tendenzialmente con il « valore delle materie prime o dei prodotti interessati », già contemplati dal criterio di delega.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) non ritiene congruo affermare che il profitto illecito coincida tendenzialmente con il valore delle materie o prodotti interessati. A suo avviso, si tratta di un forte arretramento nelle tutele, che conferma la visione non incisiva dell'attuale Governo sui temi ambientali.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.10, 13.11 e 13.12.

Sugli identici emendamenti 13.13 e 13.14, il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il parere contrario è motivato dalla circostanza che la clausola di salvaguardia degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/99/CE (*medio tempore* sostituita dalla direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente) esclude che le violazioni agli obblighi discendenti dal regolamento contro la deforestazione debbano necessariamente avere natura penale e, per di più, consistere nella privazione della libertà personale.

Inoltre, gli articoli 5 e 8 della direttiva 2024/1203 (il cui recepimento è oggetto di alcuni emendamenti già approvati dalla Commissione) prevedono l'applicazione di sanzioni penali esclusivamente in relazione alle fattispecie di reato delineate dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, con conseguente giuridica impossibilità di sanzionare allo stesso modo illeciti previsti da una diversa fonte del diritto dell'Unione europea.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.13 e 13.14.

Sugli identici emendamenti 13.15, 13.16 e 13.17, il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario, non ritenendo congrua la previsione della mera possibilità di diffidare l'operatore che ha operato in modo illecito.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che il regolamento non fa riferimento a « violazioni sanabili » e chiede quindi di conoscere la *ratio* di tale previsione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che, in presenza di violazioni sanabili, ovvero gli errori formali regolarizzabili o violazioni con conseguenze eliminabili, non è comunque possibile eliminare la possibilità di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante finalizzata all'adozione delle occorrenti misure correttive.

Detta possibilità è infatti in linea con l'approccio generale che viene in rilievo in tema di violazioni sanabili, ai sensi della legge n. 689 del 1981, che reca modifiche al sistema penale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene che ciò possa esporre il nostro Paese a una procedura di infrazione e chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 13.15.

Dopo una breve replica del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 13.15, 13.16 e 13.17, posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.18.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sugli identici emendamenti 13.19 e 13.20.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'ampliamento della partecipazione agli altri soggetti individuati nell'emendamento non appare né necessario, né opportuno, essendo già coinvolti i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime interessate.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che le associazioni ambientaliste da sempre si occupano anche della lotta alla deforestazione e, pertanto, ritiene che la loro esclusione non vada nella direzione auspicata.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) rimarca la convinzione che le associazioni ambientaliste, in quanto rientranti tra i portatori di interessi, a nome di tutti i cittadini, dovrebbero essere coinvolte a pieno titolo.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.19 e 13.20.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere la motivazione del parere contrario sugli identici emendamenti 13.21, 13.22 e 13.23, ritenendo utile prevedere le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulla lotta alla deforestazione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'aggiunta proposta appare ultronea, in quanto il regolamento di per sé già individua le forme di comunicazione delle informazioni sulla propria applicazione. Peraltro,

la proposta emendativa, qualora approvata, risulterebbe di incerta applicazione, dal momento che l'articolo 25 si riferisce alle sanzioni e non alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico e della Commissione europea.

Posti quindi ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 13.21, 13.22 e 13.23.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 13.24.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), con riferimento all'emendamento 13.25 a sua prima firma, ma anche agli emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28, che modificano la lettera *n*), chiede l'accantonamento, considerate le interlocuzioni in corso anche in ragione delle possibili modifiche a livello europeo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario sulla soppressione della lettera *n*).

Posto quindi ai voti, l'emendamento 13.25 è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 13.26.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*) ritira l'emendamento 13.27.

L'emendamento 13.28, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.29.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.30.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà all'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il parere è contrario poiché l'attività di sorveglianza degli impianti di riciclaggio non è prevista dal regolamento europeo (UE) 2022/1616, che invece prevede e disciplina in modo specifico l'attività di controllo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, i controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio e sui riciclatori, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, comprendono in particolare gli *audit*, integrati da una valutazione delle procedure in materia di buone prassi di

fabbricazione e da un esame della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità.

In aggiunta, i considerando 26 e 27 del regolamento chiariscono che, poiché gli impianti di riciclaggio sono complessi e possono essere soggetti a molteplici parametri e procedure, è opportuno, al fine di facilitare lo svolgimento di *audit* efficienti nel quadro dei controlli ufficiali, prevedere un documento che riassume in modo standardizzato il funzionamento, il controllo e il monitoraggio in modo da dimostrarne la conformità al regolamento.

Con specifico riguardo alla modifica di cui alla lettera *b*), evidenzia che la stessa non risulta convincente in quanto le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali sugli impianti sono definiti direttamente dall'articolo 27 del regolamento. Quanto poi alla finalità dei controlli e alle relative conseguenze, esse sono chiaramente individuate dall'articolo 28 del regolamento.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario anche sull'emendamento 14.2.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che il contenuto degli obblighi previsti in capo agli operatori economici è previsto dal regolamento europeo. Conseguentemente, il regolamento contempla direttamente le ipotesi nelle quali può assumere rilevanza la qualità di piccolo operatore.

Quanto poi alla possibilità di modulare le tariffe da richiedere agli operatori e l'entità delle sanzioni irrogabili alla dimensione delle imprese, evidenzia che, nel caso delle tariffe, esse verranno determinate tenuto conto della tipologia e della durata dei controlli da effettuare da parte dell'Autorità competente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la dimensione dell'impresa assume già rilevanza in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ribadisce l'importanza del tema delle tariffe, anche tenendo conto delle piccole e medie imprese; non si ritiene, inoltre, soddisfatto dei chiarimenti avuti sulle lettere *a*) e *b*).

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.2 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.1 che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 16.1 con una riformulazione, un parere contrario sul 16.2 e un invito al ritiro sugli identici emendamenti 16.3, 16.4 e 16.6. Invitano, inoltre, al ritiro dell'emendamento 16.0.1 ed esprimono

parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 16.0.2 e favorevole sul 16.0.3.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) accoglie la proposta riformulazione illustrata dal RELATORE con riferimento all'emendamento 16.1.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 16.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 16.2, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritira l'emendamento 16.3 e sottoscrive l'ordine del giorno G/1258/12/4.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 16.4 e contestualmente lo ritira, aggiungendo la propria firma all'ordine del giorno G/1258/12/4.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) sottolinea la diversità tra il parere contrario sull'emendamento 16.6, relativo ai controlli alle frontiere, e il parere favorevole sull'emendamento 15.1, anch'esso relativo ai controlli alle frontiere.

Nel caso in esame, si tratta di controlli importanti sul comportamento di chi si occupa del recupero delle batterie, che spesso comporta la dispersione illegale di sostanze tossiche o inquinanti nell'ambiente. Chiede quindi di rivedere il tenore del parere.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario considerando che, da un lato, il regolamento già prevede il contenuto e le modalità di effettuazione dei controlli e, dall'altro, la proposta emendativa sembra funzionale a prevedere lo svolgimento di un'attività di controllo alla frontiera ulteriore e diversa da quella già ordinariamente svolta dalle Autorità all'uopo preposte, con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 16.6 e sottoscrive l'ordine del giorno G/1258/12/4.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 16.0.1.

Il RELATORE illustra la riformulazione dell'emendamento 16.0.2, accolta dalla senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 16.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Inoltre, posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.0.3.

Si passa, quindi, agli ordini del giorno ed emendamenti accantonati.

Sull'ordine del giorno G/1258/2/4, il PRESIDENTE ricorda che erano emerse incertezze sull'impegno al Governo, con particolare riguardo all'esclusione dell'identificazione dell'utilizzatore finale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) dichiara la sua contrarietà sull'ordine del giorno.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ricorda che era stato chiesto un supplemento di riflessione, trattandosi di un impegno al Governo in favore di deroghe alle sanzioni alla Russia e alla Bielorussia, per l'esportazione di prodotti, in un contesto di guerra di aggressione, in cui l'Europa si sta apprestando ad adottare un ulteriore pacchetto di sanzioni contro questi due Paesi.

Il RELATORE propone di espungere le ultime parole dell'impegno, relative all'identificazione dell'utilizzatore finale.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ribadisce che la sostanza dell'impegno al Governo non cambia e invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, preso atto della disponibilità dei proponenti a sopprimere l'inciso finale dell'impegno, pone ai voti l'ordine del giorno come riformulato.

La Commissione approva l'ordine del giorno G/1258/2/4 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore SATTA (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/1258/10/4, al fine della ripresentazione in Aula per la trattazione insieme a quello, precedentemente ritirato, a firma della senatrice Murelli.

L'ordine del giorno G/1258/12/4 è quindi accolto dal Governo.

L'emendamento 2.0.1 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.1 (testo 2).

Su sollecitazione del senatore SENSI (*PD-IDP*), il PRESIDENTE accede alla richiesta di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, per l'imminente inizio della seduta d'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

G/1258/2/4 (Testo 2)

BORGHESI, MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha introdotto alcune deroghe riguardo all'esportazione di prodotti verso la Federazione Russa;

tale regolamento specifica che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, i beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia;

lo stesso tema si pone per le esportazioni in Bielorussia; il regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, permette la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, tra gli altri, beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero per tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;

per usufruire di tali deroghe, le aziende esportatrici italiane devono munirsi di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'U-

nità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

secondo la normativa vigente, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 221, l'UAMA in applicazione delle deroghe contemplate dalle misure restrittive unionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, una sola tipologia autorizzazione; tale autorizzazione, denominata Autorizzazione specifica individuale, non risulta però idonea a essere utilizzata per le esportazioni dei beni sopracitati; nelle more di questa tipologia di autorizzazione è prevista l'individuazione dell'utilizzatore finale del bene, pratica impossibile per gli operatori del settore sopracitato, in quanto operano in un contesto di commercio interaziendale (« *Business-to-business* »);

le concrete difficoltà incontrate nell'*iter* per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione stanno comportando la perdita di quote di mercato in favore di operatori di Paesi terzi,

impegna il Governo

a valutare, per quanto riguarda i prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, le opportune iniziative volte ad agevolare le procedure di autorizzazione.

G/1258/16/4 (già em. 13.5)

BEVILACQUA, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024,

premesso che:

l'articolo 13 delega il Governo, e detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*), che mira a frenare, nell'Unione europea, la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

la normativa si applica ai « prodotti interessati », derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno;

per poter essere immessi sul mercato dell'Unione, i prodotti interessati devono essere a deforestazione zero,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità competente designata per gli adempimenti previsti dal regolamento, operi, ove necessario, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

2.0.1 (Testo 3)

ZANETTIN, TERNULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per la costituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20.

2. Il tavolo tecnico istituito con il decreto di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca ed è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione dei destinatari della sentenza in oggetto ed esclusione di coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto;

b) affidamento della tenuta dei dati al Ministero della salute;

c) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati raccolti, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

2. Il documento conclusivo di cui al comma 2 è inviato alle rispettive competenti commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

Art. 13.

13.6 (Testo 2)

ZANETTIN, TERNULLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* « definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115 », *con le seguenti:* « definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 »;

b) *al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« *e-bis*) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e definire attraverso un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti un elenco di strumenti di verifica e di controllo. ».

13.7 (Testo 2)

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* « definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115 », *con le seguenti:* « definire i servizi di assistenza tecnica e strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 »;

b) *al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« *e-bis*) nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115,

tenere conto, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e definire attraverso un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti un elenco di strumenti di verifica e di controllo. ».

13.8 (Testo 2)

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « soggetti privati » inserire le seguenti: « anche in forma associata ».

Art. 16.

16.1 (Testo 2)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, alla lettera 1), aggiungere in fine le seguenti parole: « includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale. ».

16.0.2 (Testo 2)

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2024/1174, che modifica la direttiva 2014/59/ UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'ar-

titolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il numero 9).

Plenaria**240^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 1^a Commissione sugli ulteriori emendamenti approvati, in cui si esprime un parere non ostativo, rilevando l'opportunità, al comma 2 (*rectius*: comma 3) dell'emendamento 2.0.1 (testo 3), di sostituire le parole « Il documento conclusivo di cui al comma 2 » con le parole « Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 2 ».

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.15 (testo 2) il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.10 (testo 2) è respinto.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 3.15 (testo 2) che, posto ai voti, è respinto.

Avendo concluso l'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE propone di aggiornare i lavori alla seduta di domattina, in attesa del parere

della 5^a Commissione sugli ulteriori emendamenti approvati, per poter procedere alle votazioni finali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

